



CITTA' di LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: bozza di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2020-2021. APPROVAZIONE. INTEGRAZIONE";

RICHIAMATO lo schema di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2020-2021. APPROVAZIONE. INTEGRAZIONE", con specifico riferimento:

- all'art.19, comma 8, legge 28.12.2001, n. 448, recante l'obbligo di sottoporre al parere degli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 234 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i documenti di programmazione del fabbisogno di personale;
- alla deliberazione n. 40 del 30.1.2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2020-2021.";
- alla previsione di integrare il "Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2020-2021.", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30.1.2019, prevedendo l'attivazione di procedure di mobilità per l'assunzione di personale a tempo indeterminato in sostituzione dei dipendenti che durante il periodo di validità del presente piano dovessero presentare domanda di trasferimento verso altri enti con esito favorevole al termine della procedura selettiva pubblica.
- al fatto che le assunzioni in parola non comportano l'utilizzo di quote assunzionali perché ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legge n. 95 del 6.7.2012, convertito dalla legge n. 135 del 7.8.2012, gli enti di provenienza "non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."

ATTESO che, come si legge nello schema di delibera, il Comune di Lissone rispetta le disposizioni contenute nell'art.1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006, n.296, Legge finanziaria 2007, come aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge del 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n.114, ove si prevede: "Ai fini

dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", come dimostrato dalla seguente tabella:

ANNO	IMPORTO
2011 - Rendiconto	6.287.521,43
2012 - Rendiconto	6.199.461,70
2013 - Rendiconto	5.805.238,00
Media triennio 2011-2012-2013	6.070.740,38
2019 - Schema Bilancio 2019-2020-2021	5.889.340,81

ATTESO che, come si legge nello schema di delibera, le spese derivanti dall'attuazione del presente atto trovano copertura nello schema del bilancio di previsione 2019-2020-2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 dell'11.1.2019, negli specifici stanziamenti dei capitoli afferenti le spese di personale;

tutto ciò premesso e considerato, il **Collegio dei Revisori**

NULLA OBBIETTA

in quanto l'applicazione dell'integrazione al "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2020-2021.":

- a) non comporterà l'utilizzo di quote assunzionali;
- b) non comporterà maggiorazione alcuna di spesa in nessuno dei casi per i quali l'integrazione medesima verrà applicata;

Lissone, 26 febbraio 2019

BOLDI COTTI VLADIMIRO
(Presidente)

F.to

DELVECCHIO FLAVIA
(Componente)

F.to

GIANOLA LUIGI
(Componente)

F.to